

IVA

Iva servizi continuativi: momento di effettuazione al pagamento di **EVOLUTION**



Il momento in cui l'operazione si considera effettuata ai fini dell'Iva è individuato dall'articolo 6 D.P.R. 633/1972. Esso è fondamentale poiché coincide con il momento in cui l'imposta diviene esigibile, nonché con il momento in cui deve essere emessa la fattura.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo tratta in particolare il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi alla luce di una recente pronuncia della Cassazione riguardante i servizi continuativi.

La **regola generale** che guida il momento di effettuazione delle operazioni soggetta ad Iva è contenuta:

- al [comma 1 dell'articolo 6 del D.P.R. 633/1972](#), per quanto riguarda le cessioni di beni;
- al [comma 3 dell'articolo 6 del D.P.R. 633/1972](#), in relazione alle prestazioni di servizi.

Il successivo [comma 4](#) prevede poi **due casi** al verificarsi dei quali il momento di effettuazione viene anticipato; anche questa disposizione ha **carattere generale**.

Per individuare quando le cessioni di beni si considerano effettuate, è necessario distinguere le **cessioni di beni mobili** dalle **cessioni di beni immobili**, poiché a seconda della natura del bene – mobile o immobile appunto – la regola da applicare **cambia**.

Quando a essere ceduto è un bene immobile, il momento rilevante per individuare l'effettuazione dell'operazione è quello della **stipula dell'atto di compravendita**, in caso di trasferimento della proprietà, o dell'**atto costitutivo o traslativo** di un **diritto reale**.

È appena il caso di ricordare che per le cessioni di beni immobili la **forma scritta** è d'obbligo (ex [articolo 1350 cod. civ.](#)). Non rileva, invece, né la data di stipula del **preliminare**, né il

momento in cui si verifica la **trascrizione** dell'atto.

La cessione di un bene mobile si considera effettuata al momento della **consegna** o **spedizione** del bene.

A nulla rileva, invece, il momento di stipula del contratto di compravendita oppure l'accettazione dell'ordine.

Con particolare riguardo alle **prestazioni di servizi**, il meccanismo che regola l'effettuazione è collegato alla regolarizzazione finanziaria dell'operazione.

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del **pagamento** del **corrispettivo** da parte del **committente**.

Tuttavia, per espressa previsione normativa, contenuta nel **secondo periodo del comma 3 dell'articolo 6 del decreto Iva**, per le **prestazioni di servizi gratuite**, ai sensi del **primo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. 633/1972**, il momento di effettuazione è individuato:

- di norma, quando sono **rese**;
- se di carattere **periodico** o **continuativo**, nel **mese successivo** a quello in cui sono rese.

Con la recente [ordinanza n. 21870 del 7 settembre 2018](#) la Corte di Cassazione ha ribadito un importante principio, secondo cui **anche per le prestazioni di carattere periodico o continuativo**, tra cui vanno annoverate anche le **locazioni**, ai fini dell'**esigibilità** dell'Iva, rileva il **momento di pagamento del corrispettivo** e non, invece, il momento in cui il servizio è materialmente reso. A parere dei giudici, infatti, per le prestazioni di servizi, "*sussiste una presunzione assoluta di corrispondenza tra la data della percezione del corrispettivo e la data di esecuzione della prestazione cui il corrispettivo si riferisce*".

Pertanto, la **deroga**, che fa riferimento al mese successivo a quello in cui la prestazione è resa, trova applicazione per le sole prestazioni di servizi effettuate per **uso personale** o **familiare** dell'imprenditore oppure a **titolo gratuito** per altre **finalità estranee all'esercizio dell'impresa** ex [comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. 633/1972](#).



 **EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >